Senato del Regno

N° 15

Comitato Segreto

Seduta del 9 Marzo 1869.

Presidenza del Presidente Casati

Aperta la seduta alle ore 3 pom, e letto ed approvato il processo verbale dell' Adunanza prece. dente, il Presidente rende conto al Senato d' una deliberazione presa dall' Ufficio 4° nell' esame dei titoli del nuovo Senatore Fornetti Finocchietti in ordine ai quali si era deciso di riferirsi circa ai dubbj rimasti alla decisione del Senato in Comitato Segreto, per cui dopo la relazione che ne puo' fare il Senatore Finocchietti a ciò incaricato potrà il Senato prendere una risoluzione.

Il Sen.re Casati membro del 4° Ufficio fornisce alcune Spiegazioni circa i ~~lo qualità dei~~ dubbj che motivarono il rinvio al Senato, ed osserva essersi tal temperamento adottato ad esempio di quanto si era praticato-

in occasione della nomina del
Sen.re Mirabelli

Osserva il Sen.re Del Ambro
che il Senato in comitato segre
to può discutere, ma non pren
dere una definitiva deliberazione
sui titoli dei Senatori, essendo
prescritto nel Regolamento che
la relazione debba esser fatta in
pubblica Seduta; a cui risponde
il Sen.re Lanzi che il Senato
senza deliberare ora sulla valid.
tà dei titoli potrebbe intanto
prendere cognizione dello stato
delle cose onde evitare una di
scussione in pubblica Sedeta

Il Sen.re Poggi da alcune
spiegazioni sul caso del Sen.re
Mirabelli, osservando che allora
si era trattato d'chiamare il
Senato a decidere se al med.o
fosse applicabile piuttosto la
Categoria 9.a che la decimaterza,
ed avendo il Senato deciso nell'
ultimo Senso, venne comunica
ta questa decisione al Mini
stero il quale dopochè il Sena
tore ebbe compiuto gli anni

voluti dalla stessa categoria, provocò in suo favore un nuovo decreto di nomina.

Dopo un'avvertenza del Sen.re Amari Prof. circa il senso della deliberazione presa in comitato segreto in occasione della nomina Mirabelli cui risponde il Sen.re Poggi Jacopo ministrando gli opportuni schiarimenti, il Sen.re San Martino sostiene che il comitato segreto non può occuparsi della validità dei titoli dei Senatori, mentre il Senato non può su di essa pronunciare fuorchè sopra la proposizione di uno degli Uffizj cui ne venne deferito l'esame a termini del Regolamento. Osserva che l'entrare nell'esame dei titoli di Senatori non è conciliabile nè colle disposizioni del Regolamento, nè colle convenienze del Senato, il quale non può vincolare in una seduta segreta una deliberazione che vuol essere pronunziata in adunanza pubblica

I in comitato segreto

Il Sen.re Serristilli rende conto dei Dubbj che si sono sollevati nell' Ufficio in seguito all' esame dei titoli del nuovo Senatore Finocchietti e dei motivi che indussero ad adottare il partito di deferirne la soluzione in via preliminare al Comitato Segreto.

Il Sen.re Vigliani ravvisando necessario che ad ogni deliberazione del Senato debba precedere l'Avviso di una Giunta Speciale o di un Ufficio, e l'ufficio che prese ad esame i titoli del Sen.re Finocchietti avendo cessato, non trova contrario al regolamento che venga fatta intanto una relazione al Senato dei titoli anzidetti all' unico scopo di deliberare se se ne debba deferire l'esame ad un altro Ufficio ovvero ad una Giunta Speciale.

Il Sen.re Lauzi fa notare la differenza che passa tra il caso presente e quello del Sen.re Micabelli in merito del quale l'Ufficio incaricato dell' esame

avera emesso un voto preciso circa alla categoria che ravvisava applicabile e conseguentemente non può (non) associarsi all'opinione del Sen.r S. Martino, ~~ma~~ e crede che non si possa attualmente sottoporre al giudizio del Senato fuorchè una deliberazione definitiva di un Ufficio.

Il Sen.r Del Ambrois sostiene la necessità che la questione sia deferita ad un Ufficio e non ad una Giunta a norma degli Art. 89 e 90 del regolamento, dei quali propone lettura.

Il Sen.r Vigliani non trova contrario al Regolamento che possa nel caso concreto nominarsi dal Senato una Commissione Speciale giusta la facoltà contenuta nell'Art. 21 del Regolamento ho ravvisato poi tanto più opportuno nel presente caso in cui l'Ufficio cui venne affidato l'esame della questione, non prese veruna deliberazione, e la nomina di una Commissione Speciale sarebbe maggiormente

adattata nella circostanza di cui è caso.

Il Sen.re Musio fa osservare che l'Ufficio incaricato dell'esame dei titoli del nuovo Senatore, ha adempiuto alla sua missione deliberando di riferire la decisione al comitato segreto, e quindi crede e propone che si debba consultare il comitato se intenda o no di aderire al voto espresso dall'Ufficio 4.°

Il Sen.re San Martino replica essere conveniente che siano bene stabiliti i termini della deliberazione dell'Ufficio 4.° i quali dovrebbero risultare da apposito processo verbale. È ——— poichè il relatore si limitò ad esporre che l'Ufficio dopo gli insorti dubbj non addivenne ad alcuna definitiva deliberazione, conviene che l'affare sia nuovamente deferito all'esame di un ufficio a termini del regolamento affinchè il Senato possa avere una norma per giudicare con piena cognizione di causa.

Non trova opportuno il carico di una Commissione Speciale, la quale vuol essere solo nominata allo scopo di raccogliere membri forniti di cognizioni Speciali per certe determinate materie, ed insiste perciò perchè l'ulteriore esame della cosa venga rinviato ad un altro Ufficio.

Succedono alcune osservazioni del Sen.re Lauri il quale spiega i motivi della determinazione presa dall'Ufficio 4.° di deferire la decisione al Comitato Segreto;

Del Sen.re Conforti il quale avverte che per poter deliberare coscienziosamente occorre aver sott'occhio una relazione Scritta; che a suo avviso non troverebbe irregolare una nomina al caso di una giunta Speciale, ma che ad ogni modo ravvisa più opportuno il rinvio ad un nuovo Ufficio.

Il Sen.re Musio sostiene contrariamente all'opinione del Sen.re San Martino che l'Ufficio 4.° ha preso una vera deliberazione la quale trovasi nell'espediti

registro così concepita:

= L'Ufficio 4.° ha proceduto
„all'esame dei titoli del nuovo
„Senatore Conte Finocchietti ed
„ha nominato per Relatore il
„Sen.re Marcelli nella seduta del
„29 Gennajo, sospeso col desiderio
„che sia udito il Senato in
„conferenza privata. =

Osserva che a tenore di que-
sta deliberazione il Senato debba
essere consultato se intenda o
no di secondare il voto nella
medesima espresso.

Il Sen.re S. Martino osserva
che la deliberazione del 4.° Ufficio
non contiene conclusioni su cui
abbia il Senato a prendere una
risoluzione, e ravvisando che que-
ste debbano precedere sempre le
deliberazioni del Senato, insiste
sulla proposta del rinvio ad un
nuovo Ufficio.

A questa proposta si associa
no i Sen.ri Corsi e Poggi facen-
do notare quest'ultimo la diffe-
renza che corre tra il caso del
Sen.re Marcelli a proposito del

quale l'Ufficio aveva assunto una vera conclusione mentre per quello in questione non si sarebbe oltrepassato che un semplice avviso di deferire la cosa al convitato segreto.

Previa rilevazione del Sen.r Duchoquè che faceva parte dell'Ufficio 4.° che stante la specialità del caso non mai ritenutasi prima d'ora, l'Ufficio emise il parere di sentire il Senato in convitato segreto non allo scopo di sbarazzarsi del mandato ma solo per avere un precavviso che gli servisse di norma nelle sue deliberazioni, messa ai voti la proposta S.r Martino e confortò del rinvio ad un altro Ufficio il Senato l'adotta.

Si passa pertanto secondo l'ordine del giorno alla discussione del progetto di Regolamento per le norme di procedura dell'Alta Corte di Giustizia, ed omessane per consenso del Senato la lettura, ne' essendo chiesta la parola sulla

discussione generale, vengono successivamente letti i tre primi Articoli che sono adottati senza osservazioni.

All'Art. 3 il Sen.re Pinelli osserva che nel medesimo è menzione di due soli casi che determinano la convocazione dell'Alta Corte, la comunicazione del Governo, e la querela o denunzia; osserva come possano darsene altri casi in cui il Senato potrebbe esser chiamato allo stesso Ufficio.

Per un reato di azione pubblica non occorre denunzia nè querela perchè il magistrato possa e debba procedere, e da un Tribunale che abbia dovere d'iniziare una procedura potrebbero essere trasmessi atti che riguardino un Senatore. - La voce pubblica potrebbe accusare di qualche reato un Senatore, e certi atti di notorietà autorizzare un procedimento contro un Senatore siccome avvenne in Francia riguardo al Duca di Praslin;

e su queste due casi non contemplati nell'articolo chiama l'attenzione del Senato per vedere se abbiano ad essere specificati ed aggiunti, ovvero abbiano a ritenersi per compresi.

Il Sen.re Vigliani Relatore osserva non avere la Commissione specificato i casi rilevati dal Sen.re Musio, perchè gli ha ravvisati compresi nella parola generale denuncia, ossendo ovvio il prevedere che in tali casi l'autorità giudiziaria si rivolga al Governo dal quale viene fatta l'opportuna comunicazione; dichiara ad ogni modo che ove il Senato lo ravvisi necessario la Commissione non ha difficoltà di accettare quell'aggiunta che il Sen.re Musio stimasse di proporre al riguardo.

Non insistendo ulteriormente il Sen.re Musio, l'Art.o 3o viene approvato quale nel progetto come pure il seguente Art.o 4o senza opposizione.

Letto l'Art. 5° il Sen.re Sanchi esprime il dubbio che l'invito del Presidente del Senato alla Camera per la designazione dei Commissarii dell'accusa di cui è menzione nell'ultimo inciso non ecceda per avventura le attribuzioni del Senato, e desidera perciò una spiegazione, la quale gli viene fornita dai Sen.ri Musio e Vigliani i quali osservano che la menzione di cui si tratta non è diretta fuor che a far rilevare una mancanza cui fece ~~inavvertentemente~~ fosse incorsa la Camera dei Deputati e allo scopo di non inceppare il corso del procedimento

Dopo di che dichiaratosi sodisfatto il Sen.re Sanchi, l'Art. 5° è messo ai voti ed approvato, come pure l'Art.o 6° senza osservazioni

All'Art.o 7° il Sen.re Sanfelli trova troppo estesi i poteri accordati col medesimo alla Commissione d'istruttoria. Non crede conveniente che

i membri di una commissione la quale può fare tutti gli atti preliminari, ritardare il mandato di cattura e deliberare sulla libertà provvisoria, possano poi prender parte al giudizio definitivo del Senato, e vede in certo qual modo creati due poteri nel Senato a danno dei principii generali da cui debbono essere regolati i procedimenti. Non crede ad ogni modo che lo stabilire norme così ridicole possa fare semplice regolamento.

Aggiunge inoltre alcune osservazioni sull'ultimo capoverso dell'Articolo, accennando essere prescritto dalle leggi di procedura penale che negli atti preliminari di un procedimento i giudici istruttori siano in numero dispari per cui in questo caso la condizione di un Senatore sarebbe avvantaggiata rispetto agli altri imputati.

Risponde il Relatore accennando ai precedenti già adottati dal Senato nel procedimento

Persano; Osserva che la necessità della Commissione venne già riconosciuta coll'adozione dell'Art. 3°. Per quanto riguarda gli Atti più importanti affidati alla Commissione, fu notato come siavi appello alla Corte. Non crede che sia necessaria una legge per Stabilire sopra tali norme di procedimento, che già il Senato adottò nel procedimento Persano.

Il Sen.re Musio non crede che i precedenti invocati dal Relatore possano servire (sempre) di norma ai casi avvenire. Osserva poi sul secondo capoverso che si dovrebbe a suo avviso Statuire sul caso in cui occorresse di pronunziare la libertà assoluta nel caso nel quale fosse dall'imputato impugnata la legalità dell'arresto.

Risponde il Relatore che il caso rilevato dal Sen.re Musio trovasi contemplato nell'Art. 9°; che il risolvere sopra la colpabilità od innocenza dell'imputato tocca il merito del giudizio e la libertà

provvisoria abbraccia pure il caso dell'arresto illegale. Ed ogni uno soggiunge che qualora il Sen.re Musio intenda di proporre una formola più circostanziata che abbracci tutti i casi la Commissione non ha difficoltà di accettarla.

Il Sen.re Conforti risponde all'appunto fatto al 3°S.° dal Sen.re Manzilli, facendo osservare che dal Senato non si hanno a seguire rigorosamente tutte le norme generali di procedura, ma si hanno queste ad adattare alla Jurisdizione speciale dell'Alta Corte, per cui essendo impossibile di fare intervenire tutti i Senatori, la Commissione ne ha fissato il numero a 40 almeno.

Il Sen.re Manzilli svolge maggiormente la critica già fatta all'articolo, trova sovrechiante le attribuzioni defferite alla Commissione, la quale sostiene altresì che secondo il corpo Senatorio. Non trova soddisfacenti le spiegazioni date riguardo al numero dei Senatori chiamati dal l'ultimo capoverso a statuire sul

ricordo in Camera di Consiglio. Leggiun-
ge altre osservazioni a provare
il suo assunto e a determinare la
via a tenersi nella formazione
del Regolamento.

Il Presidente alle osservazioni del Sen.re Lanzilli fa notare come queste avrebbero trovato sede opportuna nella discussione generale e che ora non si poteva fare altre avvertenze che quelle che toccano specialmente le singole disposizioni degli articoli.

In fine il Sen.re Conforti invita il Sen.re Lanzilli a voler formulare le proposte che intende di fare all'Art.o 4.o ed a comunicarle alla Commissione pel loro esame.

E l'ora essendo avanzata previo invito del Presidente alla seduta del Comitato Segreto di domani per seguito della discussione si scioglie l'Adunanza alle 5 1/2.

Appr.to in Seduta del 10 Marzo 1869

Il Presidente
Terzaghi

Il Sen.re Segretario
Chiesi